



Testo Unico del 22/12/1986 n. 917 - art. 155

Titolo del provvedimento:

Testo unico delle imposte sui redditi.

Titolo del documento:

Ambito soggettivo ed oggettivo.

Testo: in vigore dal 01/01/2004

inserito da: DLG del 12/12/2003 n. 344 art. 1

1. Il reddito imponibile dei soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), derivante dall'utilizzo in traffico internazionale delle navi indicate nell'articolo 8-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ed iscritte nel registro internazionale di cui al decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e' determinato ai sensi della presente sezione qualora il contribuente comunichi un'opzione in tal senso all'Agenzia delle entrate entro tre mesi dall'inizio del periodo d'imposta a partire dal quale intende fruirne con le modalita' di cui al decreto previsto dall'articolo 161. L'opzione e' irrevocabile per dieci esercizi sociali e puo' essere rinnovata. L'opzione di cui al comma 1 deve essere esercitata relativamente a tutte le navi aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 1, gestite dallo stesso gruppo di imprese alla cui composizione concorrono la societa' controllante e le controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.


2. L'opzione consente la determinazione dell'imponibile secondo i criteri di cui all'articolo 156 delle navi di cui al comma 1 con un tonnellaggio superiore alle 100 tonnellate di stazza netta destinate all'attivita' di:

a) trasporto merci;

b) trasporto passeggeri;

c) soccorso, rimorchio, realizzazione e posa in opera di impianti ed altre attivita' di assistenza marittima da svolgersi in alto mare.

3. Sono altresì incluse nell'imponibile le attivita' direttamente connesse, strumentali e complementari a quelle indicate nelle lettere precedenti svolte dal medesimo soggetto e identificate dal decreto di cui all'articolo 161.



Testo Unico del 22/12/1986 n. 917 - art. 156

Titolo del provvedimento:

Testo unico delle imposte sui redditi.

Titolo del documento:

Determinazione del reddito imponibile.

Testo: in vigore dal 01/01/2004

inserito da: DLG del 12/12/2003 n. 344 art. 1

1. Il reddito imponibile e' determinato in via forfetaria ed unitaria sulla base del reddito giornaliero di ciascuna nave con i requisiti predetti:

a) calcolato sulla base degli importi in cifra fissa previsti per i seguenti scaglioni di tonnellaggio netto:

1) da 0 a 1.000 tonnellate di stazza netta: 0,0090 euro per tonnellata;

2) da 1.001 a 10.000 tonnellate di stazza netta: 0,0070 euro per tonnellata;

3) da 10.001 a 25.000 tonnellate di stazza netta: 0,0040 euro per tonnellata;

4) da 25.001 tonnellate di stazza netta: 0,0020 euro per tonnellata;

b) e successivamente moltiplicato per i coefficienti di seguito previsti in relazione all'eta' del naviglio:

1) da 0 a 5 anni: 0,90;


2) da 6 anni a 10 anni: 0,95;

3) da 11 a 25 anni: 1,05;

4) oltre 25 anni: 1,10.

2. Agli effetti del comma precedente, non sono computati i giorni di mancata utilizzazione a causa di operazioni di manutenzione, riparazione ordinaria o straordinaria, ammodernamento e trasformazione della nave; sono altresì esclusi dal computo dei giorni di operatività quelli nei quali la nave e' in disarmo temporaneo.

3. Dall'imponibile determinato secondo quanto previsto dai commi precedenti non e' ammessa alcuna deduzione. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 84.



Testo Unico del 22/12/1986 n. 917 - art. 157

Titolo del provvedimento:

Testo unico delle imposte sui redditi.

Titolo del documento:

Limiti all'esercizio dell'opzione ed alla sua efficacia.

Testo: in vigore dal 01/01/2004

inserito da: DLG del 12/12/2003 n. 344 art. 1


1. L'opzione di cui all'articolo 155 non puo' essere esercitata e se esercitata viene meno con effetto dal periodo d'imposta in corso nel caso in cui oltre la meta' delle navi complessivamente utilizzate viene locato dal contribuente a scafo nudo per un periodo di tempo superiore, per ciascuna unita', al 50 per cento dei giorni di effettiva navigazione per ciascun esercizio sociale.

2. In ogni caso l'opzione di cui all'articolo 155 non rileva per la determinazione del reddito delle navi relativamente ai giorni in cui le stesse sono locate a scafo nudo, da determinarsi in modo analitico per quanto attiene ai costi specifici, e secondo la proporzione di cui all'articolo 159 per quanto attiene quelli non suscettibili di diretta imputazione.

3. L'opzione di cui all'articolo 155 viene meno, altresì, nel caso di mancato rispetto dell'obbligo di formazione dei cadetti secondo le modalita' stabilite nel decreto di cui all'articolo 161.

4. L'ammontare determinato ai sensi dell'articolo 156 non comprende i ricavi e qualsiasi altro componente positivo non derivante in via esclusiva dall'esercizio delle navi di cui all'articolo 155 e delle attivita' di cui al comma 2 dello stesso articolo.

5. Qualora per qualsiasi motivo venga meno l'efficacia dell'opzione esercitata, il nuovo esercizio della stessa non puo' avvenire prima del decorso del decennio originariamente previsto.



Testo Unico del 22/12/1986 n. 917 - art. 158

Titolo del provvedimento:

Testo unico delle imposte sui redditi.

Titolo del documento:

Plusvalenze e minusvalenze.


Testo: in vigore dal 01/01/2004

inserito da: DLG del 12/12/2003 n. 344 art. 1

1. Nel caso di cessione a titolo oneroso di una o piu' navi relativamente alle quali e' efficace l'opzione di cui all'articolo 155, l'imponibile determinato ai sensi dell'articolo 156 comprende anche la plusvalenza o minusvalenza realizzata; tuttavia, qualora la cessione abbia oggetto un'unita' gia' in proprieta' dell'utilizzatore in un periodo d'imposta precedente a quello di prima applicazione del presente regime, all'imponibile determinato ai sensi dell'articolo 156 dovra' aggiungersi la differenza tra il corrispettivo conseguito, al netto degli oneri di diretta imputazione, ed il costo non ammortizzato dell'ultimo esercizio antecedente a quello di prima applicazione del regime di determinazione dell'imponibile previsto dalla presente sezione.

2. Nel caso in cui nel periodo d'imposta precedente quello di prima applicazione del regime di determinazione dell'imponibile previsto dalla presente sezione, al reddito prodotto dalla nave ceduta si rendeva applicabile l'agevolazione di cui all'articolo 145, comma 66, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la differenza di cui al comma precedente e' aggiunta all'imponibile limitatamente al 20 per cento del suo ammontare.

3. Nel caso in cui le navi cedute costituiscano un complesso aziendale, per l'applicazione del comma 1 e' necessario che tali navi rappresentino l'80 per cento del valore dell'azienda al lordo dei debiti finanziari.



Testo Unico del 22/12/1986 n. 917 - art. 159

Titolo del provvedimento:

Testo unico delle imposte sui redditi.

Titolo del documento:

Obblighi contabili.


Testo: in vigore dal 01/01/2004

inserito da: DLG del 12/12/2003 n. 344 art. 1

1. Il reddito derivante dal contemporaneo svolgimento di attivita' imprenditoriali diverse da quelle indicate nell'articolo 155 non e' ricompreso nell'imponibile determinato ai sensi dell'articolo 156 e deve essere determinato secondo le disposizioni contenute nella sezione I del capo II.

2. Agli effetti del comma 1 le spese e gli altri componenti negativi assumono rilievo se e nella misura in cui si riferiscano ad attivita' o beni da cui derivano ricavi ed altri proventi diversi da quelli ricompresi nella determinazione dell'imponibile, secondo i criteri di cui all'articolo 156; a tal fine e' tenuta una contabilita' separata secondo le modalita' stabilite con il decreto di cui all'articolo 161.

3. Le spese e gli altri componenti negativi che si riferiscono indistintamente a componenti positivi di reddito ricompresi e non ricompresi nell'imponibile determinato ai sensi dell'articolo 156 sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare complessivo dei ricavi ed altri proventi non ricompresi nell'imponibile determinato ai sensi dell'articolo 156 e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.



Testo Unico del 22/12/1986 n. 917 - art. 160

Titolo del provvedimento:

Testo unico delle imposte sui redditi.

Titolo del documento:


Ulteriori effetti dell'esercizio dell'opzione.

Testo: in vigore dal 01/01/2004

inserito da: DLG del 12/12/2003 n. 344 art. 1

1. I soggetti che esercitano l'opzione di cui all'articolo 155 non possono esercitare quella di cui alle sezioni II e III del titolo II ne' in qualita' di controllanti, ne' in qualita' di controllati.

2. Alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi fra le societa' il cui reddito e' determinato anche parzialmente ai sensi dell'articolo 156 e le altre imprese si applica, ricorrendone le altre condizioni, la disciplina del valore normale prevista dall'articolo 110, comma 7.



Testo Unico del 22/12/1986 n. 917 - art. 161

Titolo del provvedimento:

Testo unico delle imposte sui redditi.

Titolo del documento:

Disposizioni applicative.

Testo: in vigore dal 01/01/2004

inserito da: DLG del 12/12/2003 n. 344 art. 1

1. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni applicative della presente sezione.

2. Per tutto quanto non disciplinato nella presente sezione si applicano le disposizioni di cui alla sezione I.